**D.C.C. n. 010 del 17/04/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:** | **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO.** |

VISTI:

* la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
* la Legge 14/11/1995, n. 481 e s.m.i.
* la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.
* il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.
* il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
* la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i.
* la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
* il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
* la legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.
* il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i.;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alla deliberazione 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013:

* al comma 654 stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”
* al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “*l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*”, la quale è “*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”
* al comma 683 dispone che “*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*”;

DATO ATTO che il Comune di Marene fa parte del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 in data 26/08/2022 del CO.A.B.SE.R. ad oggetto: “Definizione del Modello organizzativo sul territorio consortile ai sensi della Legge Regionale 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”.” con cui venivano determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui devono adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

VISTA la D.G.C. n. 9 in data 02/02/2023 recante: “APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ – TQRIF, approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.), trasmessa dal Gestore Unico Integrato (S.T.R. SRL) con prot. 251 del 16/01/2023.”;

VISTA la Deliberazione in data 16 marzo 2022 in cui il consorzio CO.A.B.SER. in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) ha individuato lo schema regolatorio I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.2, Allegato A deliberazione ARERA n. 15/2022, e sarà valido per tutto il Piano Economico Finanziario 2022-2025; al momento attuale l’ente non intende adottare obblighi di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli dello schema di riferimento

VISTE la nota n. 2046 in data 25/10/2022 del CO.A.B.SE.R. avente ad oggetto: “Schema consortile di Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti. Comunicazioni.”;

ASSUNTO che detto schema è stato approvato dal CO.A.B.SE.R. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20/10/2022;

VISTA la D.C.C. n. 07 in data 20/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è approvato il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI);

VISTA la D.C.C. n. 13 in data 26/04/2022 con cui, fra l’altro, si è preso atto del P.E.F. 2022-2025 così come trasmesso e validato dal CO.A.B.SE.R in qualità di Ente territorialmente competente, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF

VISTA la D.C.C. n. 09 in data 17/04/2024 con cui si è preso atto della revisione del P.E.F. 2024-2025 così come trasmesso e validato dal CO.A.B.SE.R in qualità di Ente territorialmente competente, revisione obbligatoria con riferimento alle annualità 2024 e 2025 ai sensi dell’art.8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif (introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025).

RICHIAMATA la D.C.C. n. 08 in data 20/04/2023 con cui sono state determinate le tariffe della T.A.R.I. per l’anno 2023;

RICHIAMATI:

* l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”
* l’art. 3, comma 5-quinquies, vigente del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i. che prevede: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'*[*articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708)*, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*”.

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228 (cosiddetto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 25/2/2022, n. 15, che prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti fondamentali riguardanti la TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

RITENUTO, dunque, di procedere tempestivamente all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l’anno 2024 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui agli Allegati A e B della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che le tariffe approvate con il presene atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all’Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
5. di dare atto che, ai sensi della delibera 386/2023/R/rif, alle tariffe TARI di cui all’Allegato A devono essere sommate le componenti perequative UR1,a e UR2 introdotte dall’Autorità, le quali avranno effettività a partire dal 1° gennaio 2024.

Tali componenti riguardano nello specifico

* + UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno
  + UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno

Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:

UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;

UR2,a: 1,50 €/utenza per anno.

1. di stabilire per l’anno 2024 le seguenti scadenze di pagamento:

|  |  |
| --- | --- |
| 1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE | ENTRO 16/07/2024 |
| 2° RATA | ENTRO 16/09/2024 |
| 3° RATA | ENTRO 02/12/2024 |

1. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l’efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Consorzio CO.A.B.SE.R. per le determinazioni e trasmissioni di sua competenza.

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene riconosciuta urgente e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

\* \* \* \* \*